CAMERA DEI DEPUTATI N. 3454-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996

(Relatore: **DEL TURCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 novembre 1995 (v. stampato Senato n. 1825)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(AGNELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(BRANCACCIO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(FANTOZZI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(CARAVALE)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 novembre 1995

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992

—

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3454 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1825), che viene allegata.

DEL TURCO, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo italo-marocchino concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 25 febbraio 1992, risponde all'esigenza di conferire un quadro giuridico stabile all'insieme delle relazioni bilaterali esistenti nel settore dei trasporti.

Il nuovo strumento mira a favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori. In particolare, come recita l'articolo 1, le imprese di trasporto residenti in Italia e in Marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o nell'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o dell'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.

La prima parte dell'Accordo riguarda i trasporti di viaggiatori, che vengono suddivisi in trasporti regolari con autobus, per i quali è richiesta l'autorizzazione preventiva, e in trasporti occasionali con autobus, per i quali è richiesta l'autorizzazione specifica. L'articolo 5 stabilisce quali sono i trasporti esenti da autorizzazione.

La seconda parte dell'Accordo si riferisce ai trasporti di merci e, all'articolo 6, dispone che sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva « tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sarà stabilita dalla Commissione mista » *ad hoc*, la cui istituzione è prevista dall'articolo 21.

Alla Commissione mista è altresì demandata, dall'articolo 8, paragrafo 3, la fissazione annuale dei contingenti di autorizzazioni.

Nella parte terza dell'Accordo, relativa alle disposizioni generali, è da rilevare il contenuto dell'articolo 13, che dispone – per le imprese di trasporto che effettuano i trasporti previsti dall'Accordo – l'esonero, su base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.

Assai interessante è inoltre il disposto dell'articolo 18, che recita che le due Parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, in valute convertibili e ai tassi di scambio in vigore il giorno del pagamento e ciò conformemente alla regolamentazione nei due Paesi. È previsto inoltre che il trasferimento venga effettuato « senza ritardo ingiustificato ».

Meritano infine un cenno gli articoli 22 e 23.

L'articolo 22 stabilisce una clausola di salvaguardia a favore dei diritti ed obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle Parti contraenti.

L'articolo 23, infine, stabilisce che l'Accordo sarà valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e che sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia espressa di una Parte contraente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3454A
Lire 500